



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 ottobre 2013 (04.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0023 (COD)**

**14085/1/13
REV 1**

**DROIPEN 114
JAI 831
ECOFIN 831
UEM 320
GAF 44
CODEC 2131**

NOTA

della: presidenza
al: Consiglio

n. doc. prec.: 13908/13 DROIPEN 111 JAI 804 ECOFIN 812 UEM 318 GAF 42 CODEC 2080
n. prop. Comm.: 6152/13 DROIPEN 11 JAI 81 ECOFIN 92 UEM 18 GAF 3 CODEC 268
(COM(2013) 42 final)

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio **[prima lettura]**
- Orientamento generale

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio è stata presentata al Consiglio il 6 febbraio 2013.

L'8 marzo il Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) ha svolto al riguardo un primo dibattito orientativo a seguito della presentazione della Commissione.

Da allora il Gruppo "Diritto penale sostanziale" ha discusso la proposta in cinque intere giornate di riunione: 12 aprile, 11 e 22 luglio e 3 e 20 settembre. Il 25 settembre si è inoltre tenuta una riunione dei consiglieri GAI. Nell'attuale versione il testo sembra ora accettabile per una maggioranza di Stati membri. È pertanto intenzione della presidenza che il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 7 ottobre 2013 adotti un orientamento generale.

Con lettera dell'8 maggio 2013 l'Irlanda ha notificato al Consiglio il desiderio di partecipare all'adozione e all'applicazione della direttiva, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo (n. 21) ai trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Regno Unito e la Danimarca non partecipano all'adozione del presente strumento.

L'Italia mantiene riserve sugli articoli 3 e 5 che sono rispecchiate nelle note in calce al testo.

Il testo consolidato figura in allegato. Le aggiunte rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono indicate in grassetto e le soppressioni con (...).

Si invita il Consiglio a:

- **approvare un orientamento generale sul testo riportato in allegato e**
- **convenire che il presente testo costituisce la base delle future discussioni con il Parlamento europeo.**

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e
che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'euro, in quanto moneta unica condivisa dagli Stati membri della zona euro, è diventato un elemento importante dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. È nell'interesse dell'Unione nel suo complesso contrastare e reprimere le attività che possono compromettere l'autenticità dell'euro mediante falsificazione.
- (2) La moneta falsificata ha considerevoli ripercussioni negative sulla società. Danneggia i cittadini e le imprese, i quali non sono rimborsati per le monete falsificate anche se ricevute in buona fede. È di importanza fondamentale garantire la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli istituti finanziari nell'autenticità delle banconote e delle monete metalliche.
- (3) È essenziale assicurare che l'euro e le altre monete autorizzate legalmente alla circolazione siano protette in modo adeguato in tutti gli Stati membri mediante misure efficaci di diritto penale.
- (4) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro¹ impone agli Stati membri la cui moneta è l'euro di prevedere sanzioni adeguate contro la falsificazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.
- (5) I regolamenti (CE) n. 1338/2001² e 1339/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001³ definiscono talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, in particolare misure per il ritiro dalla circolazione degli euro falsificati.

¹ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

² GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

³ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

(6) La convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, assieme al relativo protocollo (di seguito “convenzione di Ginevra”)¹, stabilisce norme intese a prevenire, reprimere e punire efficacemente il reato di falso nummario. In particolare, essa mira a garantire che i reati di falso nummario siano puniti con sanzioni penali severe e con altre sanzioni. Tutte le parti contraenti della convenzione di Ginevra devono applicare il principio di non discriminazione alle monete diverse dalla rispettiva moneta nazionale.

(...)

(8) La presente direttiva riprende e modifica la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro². Essa integra la decisione quadro prevedendo disposizioni sul livello delle (...) **sanzioni**, sugli strumenti di indagine e sull'analisi, l'individuazione e il rinvenimento di falsi in fase di procedimento giudiziario. Occorre che la presente direttiva sostituisca la decisione quadro nei confronti degli Stati membri che partecipano alla sua adozione.

(9) Occorre che la presente direttiva assicuri la protezione di tutte le banconote e monete metalliche la cui circolazione è legalmente autorizzata, a prescindere dal fatto che siano di carta, metallo o altro materiale.

(10) La protezione dell'euro e di altre monete richiede una definizione comune dei reati connessi alla falsificazione monetaria nonché tipi comuni di sanzioni nei confronti sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Per assicurare uniformità con la convenzione di Ginevra, occorre che la presente direttiva preveda gli stessi reati punibili ai sensi della convenzione. Occorre pertanto considerare reato la produzione di banconote e monete falsificate e la loro distribuzione. È opportuno che le condotte preparatorie del reato, ad esempio la produzione di strumenti e componenti per la falsificazione, siano punite in maniera indipendente. L'obiettivo comune delle definizioni di reato deve essere quello di dissuadere dal compimento di atti aventi a oggetto banconote e monete metalliche falsificate e gli strumenti per la falsificazione.

¹ Società delle Nazioni, raccolta dei trattati (1931) n. 2623, pag. 372.

² GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

- (11) Occorre (...) **inoltre considerare reato** l'uso improprio di attrezzature o di materiale legale delle tipografie o delle zecche autorizzate per la produzione di banconote e monete metalliche non autorizzate a scopo fraudolento. Si tratta di situazioni in cui una banca centrale o zecca nazionale o altra impresa autorizzata produce banconote o monete metalliche in eccesso rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea. Si tratta inoltre di situazioni in cui i dipendenti di tipografie o zecche legali utilizzano in modo abusivo le attrezzature a propri fini. Occorre che tale condotta sia punibile come reato (...) anche quando la quantità autorizzata non è stata superata, perché (...) **le banconote e monete metalliche prodotte**, una volta immesse in circolazione, non sarebbero distinguibili dalle (...) **monete** autorizzate.
- (12) È opportuno che anche le banconote e le monete metalliche in euro che la Banca centrale europea o le banche centrali e le zecche nazionali non hanno ancora formalmente emesso rientrino nell'ambito della protezione della presente direttiva. Ad esempio occorre che le monete metalliche in euro con nuove facce nazionali o le nuove serie di banconote in euro siano protette prima di essere ufficialmente messe in circolazione.
- (13) Occorre che anche l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere i principali reati di falsificazione, tra cui l'uso improprio di attrezzature o di materiali legali e la falsificazione di banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate alla circolazione, siano puniti, se opportuno. La presente direttiva non impone agli Stati membri di rendere punibile il tentativo di commettere un reato relativo ad uno strumento o componente per la falsificazione.
- (...)
- (15) La falsificazione monetaria è tradizionalmente un reato punito con sanzioni severe negli Stati membri. Ciò è dovuto alla gravità e alle conseguenze del reato per i cittadini e le imprese e alla necessità di garantire la fiducia dei cittadini dell'Unione nella genuinità dell'euro e delle altre monete. Questo vale tanto più per l'euro, che è la moneta unica di 330 milioni di persone nella zona euro e la seconda valuta più importante a livello internazionale.

- (16) (...) Occorre che gli Stati membri prevedano (...) sanzioni **penali (...) nel proprio diritto nazionale con riguardo alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di lotta contro la falsificazione monetaria. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive nonché includere la reclusione. La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.**
- (17) Occorre che i livelli delle sanzioni siano efficaci, dissuasivi e proporzionati ai reati. (...) **Sebbene la messa in circolazione intenzionale di monete falsificate ricevute in buona fede possa essere punita con una sanzione inferiore nel diritto interno degli Stati membri, la legislazione dovrebbe prevedere la reclusione come sanzione massima. Le pene detentive per le persone fisiche serviranno da forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta Europa.**
- (18) (...) **Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme più severe in materia di reati di falsificazione monetaria.**
- (...)
- (20) La presente direttiva lascia impregiudicati le norme e i principi generali del diritto penale nazionale in materia di applicazione e di esecuzione delle sentenze in considerazione delle circostanze concrete di ogni singolo caso.
- (21) Poiché la fiducia nella genuinità delle banconote e delle monete metalliche può essere compromessa o minacciata dal comportamento delle persone giuridiche, occorre che queste siano ritenute responsabili dei reati commessi in loro nome.

- (22) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di falsificazione monetaria, occorre che i responsabili dell'indagine e dell'azione penale avverso tali reati abbiano (...) **la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci come quelli** usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tra questi strumenti **potrebbero** ad esempio **rientrare, se del caso**, l'intercettazione di comunicazioni, i controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari e altre indagini finanziarie. Tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità (...), **il ricorso a tali strumenti conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere commisurato alla natura e (...) alla gravità dei reati oggetto d'indagine.**
- (23) Occorre che gli Stati membri esercitino la loro giurisdizione nel rispetto della convenzione di Ginevra e delle disposizioni in materia di giurisdizione contenute in altri atti normativi dell'Unione in materia di diritto penale, ossia per i reati commessi sul loro territorio e per i reati commessi dai loro cittadini. Il ruolo preminente dell'euro per l'economia e per la società dell'Unione europea, nonché la minaccia specifica all'euro come moneta di importanza mondiale **manifestatasi attraverso il notevole numero di stamperie situate nei paesi terzi** richiedono misure aggiuntive per tutelarlo. Pertanto, occorre (...) **stabilire** la giurisdizione universale sui reati contro l'euro commessi fuori (...) **dal suo territorio**, quando l'autore del reato (...) **si trovi** nel territorio dello Stato membro **e non sia stato estradato**, o gli euro falsificati connessi al reato siano rinvenuti **in tale Stato membro. Data la situazione obiettivamente diversa degli Stati membri la cui moneta è l'euro, è opportuno che l'obbligo di esercitare questo tipo di giurisdizione universale si applichi soltanto a detti Stati membri. Ai fini delle azioni penali avverso i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora si riferiscano all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) nonché a istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo di commettere tali reati, la determinazione della competenza giurisdizionale non dovrebbe essere subordinata alla condizione che gli atti costituiscono un reato nel luogo dove sono stati commessi.** Nell'esercitare **questo tipo di** giurisdizione universale, occorre che gli Stati membri rispettino il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le condanne inflitte da un paese terzo per la stessa condotta.

(...)

- (25) Per l'euro, l'identificazione di banconote e monete falsificate è centralizzata rispettivamente nei centri nazionali di analisi e nei centri nazionali di analisi delle monete metalliche, designati o istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1338/2001. Occorre che l'analisi, l'identificazione e il rinvenimento dei falsi sia possibile anche mentre sono ancora in corso i procedimenti giudiziari, al fine di **accelerare il rinvenimento della fonte di produzione di monete falsificate in una data indagine/azione penale e d'impedire o** di bloccare la loro ulteriore diffusione, nel dovuto rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale. **Ciò contribuirebbe all'efficienza della lotta contro i reati di falsificazione monetaria e aumenterebbe contemporaneamente la trasmissione durante i procedimenti penali pendenti dei falsi sequestrati, salvo limitate eccezioni in cui si dovrebbe provvedere soltanto all'accesso.** In generale, occorre che le autorità (...) **competenti** autorizzino la trasmissione fisica dei falsi ai centri nazionali di analisi e ai centri nazionali di analisi delle monete metalliche. In determinate circostanze, ad esempio nei casi in cui soltanto alcune delle banconote o delle monete metalliche falsificate costituiscono mezzi di prova nel procedimento penale o quando la trasmissione fisica comporta il rischio di distruzione di prove, quali le impronte digitali, occorre che le autorità (...) **competenti** possano invece decidere di consentire l'accesso alle banconote e monete metalliche.
- (26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

- (27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (28) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, (...) il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre monete. Essa introduce anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta contro tali reati e migliorare le indagini al riguardo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) "moneta": le banconote e le monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, ivi comprese le banconote e monete metalliche in euro, la cui immissione in circolazione è legalmente autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98;
- b) "persona giuridica": soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

(...)

Articolo 3

Reati¹

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituiscano reato le seguenti condotte, se compiute intenzionalmente:
 - a) contraffazione o alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il modo;
 - b) immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate;
 - c) importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione;
 - d) fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di:
 - i) strumenti, oggetti, programmi informatici **e dati** od ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione di monete; o
 - ii) **elementi di sicurezza quali** ologrammi, o altri componenti della moneta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.
2. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che** le condotte di cui al paragrafo 1, **lettere a), b) e c) (...) siano punibili anche** per quanto riguarda banconote o monete metalliche fabbricate usando gli strumenti o i materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere banconote o monete metalliche.
3. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che** le condotte di cui al paragrafo 1, **lettere a), b) e c) (...) siano punibili** anche per quanto riguarda banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione (...) **con corso legale.**

¹ IT mantiene una riserva su quest'articolo.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione a commettere i reati di cui all'articolo 3 nonché il favoreggiamento e il concorso siano puniti come reati.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c) **o all'articolo 3, paragrafo 2 oppure all'articolo 3, paragrafo 3**, sia punito come reato.

Articolo 5¹

Sanzioni per le persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano passibili di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive (...).
2. (...) **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, siano punibili con una sanzione massima che preveda la reclusione.**
3. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) siano punibili con una pena detentiva non inferiore nel massimo ad otto anni.**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) siano punibili con una pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni.

4. **Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) gli Stati membri possono prevedere sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive diverse da quelle di cui al paragrafo 3, tra cui multe e reclusione, qualora le monete falsificate siano state ricevute senza sapere che erano false.**

¹ IT mantiene una riserva su quest'articolo.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:
 - a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; (...)
 - b) sul potere di prendere decisioni in nome della persona giuridica; o
 - c) sul potere di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Tipi di sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.

Articolo 8

Competenza giurisdizionale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 quando:
 - a) il reato è stato commesso totalmente o parzialmente sul proprio territorio; o
 - b) l'autore del reato sia un proprio cittadino.

2. Ogni Stato membro la cui moneta è l'euro prende le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del (...) **suo territorio**, almeno nella misura in cui riguardano l'euro e quando

- a) l'autore del reato si trova nel territorio dello Stato membro **e non sia estradato**; o
- b) le banconote o le monete metalliche falsificate connesse con il reato sono state rinvenute nello Stato membro.

Ai fini delle azioni penali avverso i reati **di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora si riferiscano all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) nonché a istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo di commettere tali reati**, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che la propria competenza giurisdizionale non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

(...)

Articolo 9

Strumenti di indagine

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 10

Obbligo di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi e il rinvenimento dei falsi

(...) Gli Stati membri assicurano che **durante il procedimento penale (...) sia consentito senza indugio, da parte del centro nazionale di analisi e del centro nazionale di analisi delle monete metalliche**, l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi. Le autorità **competenti** trasmettono (...) i necessari campioni **al più tardi una volta raggiunta una decisione definitiva riguardo (...) al procedimento penale.**

(...)

(...)

Articolo 12

Sostituzione della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio

La decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio è sostituita nei confronti degli Stati membri partecipanti all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nell'ordinamento nazionale.

Nei confronti degli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio si intendono fatti anche alla presente direttiva.

Articolo 13

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [(...)**24** mesi dall'entrata in vigore della direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro [5 anni dalla sua entrata in vigore]. La relazione valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno (...) successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 16

Destinatari

La presente direttiva è destinata agli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente